



**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona**

***REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

***ALLEGATO N. 3
Regolamento Fognatura e Depurazione***

Approvato con Delibera di A.C. n. 12 del 13/11/2006
Modificato con Delibera di A.C. n. 07 del 03/06/2008
Modificato con Delibera di A.C. n. 15 del 26/11/2008
Modificato con Delibera di A.C. n. 12 del 28/12/2010
Modificato con Delibera di A.C. n. 03 del 26/09/2012 (decorrenza 01/12/2012)
Modificato con Delibera di A.C. n. 01 del 25/03/2014
Modificato con Delibera di A.C. n. 13 del 17/12/2018

SOMMARIO

Titolo I – GENERALITÀ E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	1
Art. 1 Generalità	1
Art. 2 Finalità del Regolamento	1
Titolo II – DEFINIZIONI	2
Art. 3 Sistemi di fognatura	2
Art. 4 Acque reflue domestiche	3
Art. 5 Acque reflue assimilate alle domestiche	3
Art. 6 Acque reflue industriali	6
Art. 7 Acque reflue urbane	6
Art. 8 Rete fognaria privata e pubblica – scarico in pubblica rete fognaria – impianto di depurazione – trattamento appropriato	6
Art. 9 Acque di dilavamento – acque di prima pioggia – acque di lavaggio - superficie scolante	7
Art. 10 Trattamento di rifiuti liquidi e di acque reflue	10
Titolo III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	11
Art. 11 Scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura	11
Art. 12 Scarico di acque reflue domestiche con carico inquinante minore di 50 AE al di fuori della pubblica fognatura	11
Art. 13 Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche	14
Art. 14 Scarico di acque reflue industriali	14
Art. 15 Scarichi di acque reflue urbane	15
Art. 16 Scarichi di acque di dilavamento - acque di prima pioggia - acque di lavaggio	15
Art. 17 Prescrizioni particolari: acque meteoriche	18
Art. 18 Obbligo d'allaccio alla pubblica rete fognaria	18
Art. 19 Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria	19
Art. 20 Allacciamento a quota inferiore della generatrice superiore della pubblica fognatura	20
Art. 21 Obbligo di installazione del contatore	21
Art. 22 Scarichi tassativamente vietati	22
Art. 23 Scarichi derogabili	22
Art. 24 Impianti di pretrattamento	23
Art. 25 Accertamenti e controlli	24
Titolo IV – AUTORIZZAZIONI	25
Art. 26 Autorizzazione a scaricare in pubblica rete fognaria	25
Art. 27 Parere tecnico di accettabilità – lottizzazioni pubbliche e/o private	27
Art. 28 Modalità di rilascio dell'autorizzazione a scaricare in pubblica fognatura	27
Art. 29 Attivazione e caratterizzazione dello scarico	30
Titolo V – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DOMESTICHE ED ASSIMILATE	30

Art. 30	Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate che si immettono nella pubblica rete fognaria	30
Art. 31	Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella pubblica rete fognaria	31
Art. 32	Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali	33
Art. 33	Servitù di passaggio per fognatura	34
Art. 34	Pretrattamento di scarichi particolari	34
Art. 35	Immissioni provvisorie	34
Titolo VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE		35
Art. 36	Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione	35
Art. 37	Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche	35
Art. 38	Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue industriali	35
Art. 39	Modulistica per le procedure autorizzative	36
Art. 40	Allegati	36

Titolo I – GENERALITA' E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Generalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso della rete fognaria pubblica e gli scarichi d'acque reflue, come meglio precisato al successivo Art. 2, nell'ambito del territorio dei Comuni in cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito più semplicemente Gestore) gestisce i servizi di fognatura e depurazione ed ha per oggetto:

- le norme tecniche generali per la realizzazione delle fognature;
- le norme tecniche generali e procedurali d'allacciamento e d'uso della pubblica rete fognaria;
- il procedimento d'autorizzazione degli scarichi nella pubblica rete fognaria;
- l'attività di controllo da parte del Gestore degli insediamenti di tipo residenziale, produttivo e da servizi allacciati alla pubblica rete fognaria per quanto attiene l'accettabilità degli scarichi, il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- gli accertamenti in materia tariffaria;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- le norme tecniche e procedurali per il rilascio di pareri di specifiche tipologie di scarichi domestici;
- l'informativa sugli scarichi in corpi ricettori diversi dalla pubblica rete fognaria.

Art. 2 Finalità del Regolamento

Il Regolamento è volto all'applicazione delle leggi statali, regionali e provinciali ed ha lo scopo di stabilire una disciplina omogenea degli scarichi provenienti da:

- a) insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, le cui acque reflue sono diverse da quelle reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, che recapitano nella pubblica rete fognaria nel rispetto della legislazione vigente;
- c) superfici da cui possono derivare acque di lavaggio o meteoriche di dilavamento;

al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e le infrastrutture degli impianti, delle reti fognarie e di depurazione.

Il Regolamento integra le norme delle leggi vigenti in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento, Igiene pubblica e Sanità alle quali si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e recepisce, tra le altre norme, il D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, le prescrizioni tecniche generali di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 11633 del 7 gennaio 1974, l'Allegato 4 della Delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento ed il DPCM 4 marzo 1996 e le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del Piano di Regionale di Tutela delle Acque (di seguito PTA) approvato con DACR n.145 del 26/01/2010 e pubblicato sul Supplemento n.1 al BUR n.20 del 26/02/2010 e s.m.i., nonché il D.P.R. 59 del 13/03/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/05/2013 n. 124 S.O. ed in vigore dal 13/06/2013).

Il D.P.R. 59/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - si applica alle piccole e medie imprese (secondo la qualificazione normativa individuata all'art. 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) siano essi gestiti da piccole medie o grandi imprese (chiarimento

interpretativo della Circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 07/11/2013).

Le disposizioni di cui al suddetto D.P.R. 59/2013 non si applicano, invece, a quei progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove la normativa statale e regionale (L.R. n. 3 del 26/03/2012) disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, comma 4, D. Lgs. 152/2006.

Ai sensi del citato D.P.R. 59/2013 per Autorizzazione Unica Ambientale (ora in avanti AUA) si intende il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (ora in avanti SUAP) del Comune competente per ubicazione dello scarico che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale tra i quali le autorizzazioni agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006.

Ai soli fini di applicazione del medesimo D.P.R. 59/2013 l'Autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP o nella determinazione motivata che il SUAP recepirà all'interno del titolo unico, mentre i Soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA, nel caso delle autorizzazioni agli scarichi è il Gestore del SII per delega da parte dell'A.A.T.O. 2 Marche Centro Ancona.

Titolo II – DEFINIZIONI

Art. 3 Sistemi di fognatura

Il sistema di fognature è di due diverse tipologie:

- sistema misto
- sistema separato

Per sistema "misto" si intende quello costituito da una rete di collettori convoglianti unitamente le acque reflue domestiche e/o industriali e/o meteoriche di dilavamento come definite ai successivi articoli.

Si definiscono scaricatori o scolmatori o sfioratori di piena i dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto.

Per sistema "separato" si intende quello costituito da:

- rete fognaria bianca che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
- rete fognaria nera che canalizza le altre acque reflue.

Nelle zone di nuova urbanizzazione deve essere realizzato il sistema separato.

Nelle aree urbane esistenti, per i rifacimenti delle reti fognarie, si deve prevedere di norma il sistema separato, a seguito di una valutazione costi benefici che consideri anche gli oneri degli utenti per l'adeguamento degli scarichi interni ai lotti e salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie.

Le reti miste esistenti dovranno essere progressivamente separate, fatte salve le situazioni particolari ove non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, a seguito di una valutazione costi benefici, che consideri anche gli oneri degli utenti per l'adeguamento degli scarichi interni ai lotti.

Art. 4 Acque reflue domestiche

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono altresì da considerare acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive, compresi:

- a) scuole di ogni ordine e grado, a condizione che i rifiuti prodotti nei laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente il trattamento dei rifiuti;
- b) ospedali, case ed istituti di cura, case di riposo, a condizione: - che i rifiuti prodotti nei laboratori, nelle sale operatorie, nelle farmacie vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti; - che nelle acque reflue non siano contenute sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tab. 1/B dell'Allegato 1 al DMATTM 14 aprile 2009, n. 56; - che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite di emissione più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante eventualmente presenti nello scarico;
- c) studi e ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici, odontotecnici e simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi o di ricerca ovvero a condizione che i rifiuti prodotti nei laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- d) luoghi di intrattenimento sportivo e ricreativo, autodromi, kartodromi, crossodromi e altri;
- e) stabilimenti balneari;
- f) bar, pub e simili, senza ristorazione con uso di cucina;
- g) discoteche, sale da ballo, night club, sale giochi e biliardi;
- h) uffici pubblici e privati;
- i) edifici e luoghi utilizzati per attività culturali;
- j) luoghi di culto;
- k) porti, aeroporti ed eliporti;
- l) caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive;
- m) attività industriali o artigianali, a condizione che le acque reflue provenienti dai servizi igienici siano convogliate e scaricate nel corpo recettore tramite condotta separata dalle acque reflue industriali;
- n) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 5 Acque reflue assimilate alle domestiche

Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del D. Lgs.152/06, secondo l'art 28 delle NTA del PTA, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

- 1) le acque reflue di cui alle lettere a), c) con criterio di prevalenza (della provenienza della materia prima lavorata dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità) di almeno due terzi, d) e f) del comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006, nonché quelle di cui alla lettera b) in conformità alla disciplina regionale in attuazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006;
- 2) ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 101 comma 7 lettera b), le acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame, qualora scaricate ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera ff) del D.Lgs. 152/2006.

Anche alla luce delle sentenze Cass. Pen. n. 26532 del 21.05.2008, n. 41845 del 30.09.2008, tali acque reflue sono costituite dagli effluenti di allevamento non palabili, alias liquami, nonché dagli altri reflui assimilabili ai liquami, secondo le definizioni del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 art. 2, ivi inclusi i reflui delle attività di piscicoltura. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 734 comma 1 lettera s), si intende per bestiame qualsiasi animale allevato per uso o profitto. Sono assimilate all'allevamento anche la stabulazione e la custodia di animali purché effettuate nell'esercizio di impresa (maneggi, circhi, pensioni per cani e gatti, etc.);

- 3) ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti –parametro calcolato secondo la media dei giorni di attività autocertificata ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (quelle con carico organico medio di 50AE si considerano acque reflue industriali) e provenienti da:
- a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);
 - c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;
 - d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
 - e) stabilimenti idropinici;
 - f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;
 - g) ristoranti, mense e attività simili in genere;
 - h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
 - i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, con annesso laboratorio di produzione;
 - j) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
 - k) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno, a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg;
 - l) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;
 - m) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del DM 07/04/2006;
- 4) ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del D.Lgs 152/2006, le acque reflue delle piscine, disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006;
- 5) solo ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 101 c.7 lettera f) del D.Lgs 152/2006, le acque termali provenienti dagli stabilimenti termali, comprese quelle delle piscine termali, destinate alle attività disciplinate dall'art. 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs 152/2006.

Non sono considerati assimilabili i reflui di cui ai commi precedenti che presentano altri inquinanti inclusi nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e nelle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 in concentrazioni superiori a quanto segue:

- per le sostanze, di cui sopra, elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;
- per le sostanze, di cui sopra, non elencate nella suddetta Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, qualora lo standard è indicato;
- per le sostanze, di cui sopra, non elencate nella suddetta Tab. 3, e per le quali non è indicato neanche lo standard, in concentrazioni superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.

Il carico organico espresso in abitanti equivalenti delle acque reflue, di cui al presente articolo, va determinato come carico organico biodegradabile medio, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell'inerente concentrazione media di BOD5 prima del sistema di trattamento, non considerando tali i sistemi di cui all'art.24, ed è onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto. Il carico organico espresso in abitanti equivalenti fino alla definizione di diversi criteri di equivalenza che saranno individuati nella delibera di giunta di cui all'art. 28 comma 18 delle NTA del PTA deve essere calcolato secondo quanto definito alla lettera a) del comma 1 dell'art.74 del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi del disposto della delibera della Giunta Regionale n° 1278 del 30/10/2017, l'immissione in pubblica fognatura dei reflui provenienti dalle attività sopra elencate è consentita, previa comunicazione presentata al SUAP ai sensi del DPR 160/2010, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando l'apposito modulo approvato dalla Regione Marche con decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque e del Territorio di Ancona n° 18 del 2 febbraio 2018, nel rispetto dei regolamenti del SII approvati dagli EGATO.

E' fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di avvalersi comunque dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), dello stesso DPR 59/2013.

Nel caso in cui l'autorizzazione unica ambientale (AUA) sia comunque necessaria per gli altri titoli di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013, l'assimilabilità dei reflui di cui sopra potrà:

1. essere attestata dal titolare dello scarico allegando alla domanda di AUA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
2. essere rimandata alla valutazione del Gestore del SII allegando alla domanda di AUA la modulistica prevista dal Gestore.

Nel primo caso il Gestore del SII si limiterà ad acquisire agli atti la dichiarazione senza formulare parere in merito. In assenza di appositi accordi preventivamente sottoscritti con i SUAP, qualora il SUAP/Provincia richieda espressamente al Gestore del SII il parere sulla singola pratica/dichiarazione, quest'ultimo si attiverà richiedendo al titolare dello scarico di integrare la pratica con la modulistica prevista dal Gestore ricadendo di fatto al punto 2, ovvero il Gestore procederà secondo le abituali procedure AUA.

Al di fuori delle istanze AUA, invece, il Gestore del SII si rende disponibile:

- su richiesta dell'utente, ad effettuare verifiche preventive sull'impianto fognario a servizio dell'attività ai fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000);
- previa stipula di appositi accordi con i SUAP ad eseguire controlli sulle dichiarazioni presentate dai titolari di scarichi assimilabili al domestico, nei termini e con le modalità definite nei suddetti accordi.

Il gestore non accoglierà altre richieste di verifica di quanto già dichiarato negli atti di notorietà al di fuori dei casi sopra indicati

Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nel presente articolo devono rispettare i limiti e la disciplina stabiliti dal D.Lgs 152/2006 per le acque reflue industriali.

Art. 6 Acque reflue industriali

Agli effetti del presente Regolamento per acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche, dalle acque assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

Art. 7 Acque reflue urbane

Agli effetti del presente Regolamento per acque reflue urbane s'intende il miscuglio d'acque reflue domestiche, d'acque reflue assimilate alle domestiche, d'acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato così come definito alla lettera n) comma 1 dell'Art.74 del D.Lgs 152/06.

Si considerano inoltre acque reflue urbane:

- a) gli scarichi, provenienti da rete fognaria pubblica, cioè da rete in carico al gestore del servizio idrico integrato, servita o meno da impianto di depurazione finale, con carico inquinante di almeno 50 abitanti equivalenti;
- b) scarichi, con carico inquinante di almeno di 50 abitanti equivalenti, costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata.

Art. 8 Rete fognaria privata e pubblica – scarico in pubblica rete fognaria – impianto di depurazione – trattamento appropriato

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- rete fognaria privata (o fognatura privata): il sistema di raccolta e di collettamento (anche ubicato su suolo pubblico) di uno o più scarichi di acque reflue derivate da attività umane e produttive e di acque meteoriche provenienti esclusivamente da superfici, tetti, strade e piazzali di proprietà privata. La condotta di allacciamento alla pubblica rete fognaria è a tutti gli effetti parte integrante della rete fognaria privata. La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria privata è pertanto di competenza del titolare della fognatura. A titolo informativo vengono riportati alcuni esempi esplicativi per la definizione di fognatura privata (Fig. 1.a e Fig. 1.b).
- pubblica rete fognaria (o pubblica fognatura): il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate su suolo pubblico o privato (gravato o meno di servitù pubblica), atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque meteoriche e quelle reflue provenienti dalle attività umane e produttive in generale, aventi le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, con esclusione di quanto classificato come rete fognaria privata. Il manufatto in corrispondenza del p.to di allaccio della fognatura privata alla fognatura pubblica (pozzetto d'innesto) fa parte della pubblica rete fognaria e pertanto ne spetta al Gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- scarico in pubblica rete fognaria: qualsiasi immissione di acque reflue in pubblica rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza della rete fognaria privata.

- impianto di depurazione: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico – meccanici e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
- trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento a seguito del quale, lo scarico sia conforme alle disposizioni della parte terza del D. Lgs. 152/06.

Art. 9 Acque di dilavamento – acque di prima pioggia – acque di lavaggio - superficie scolante

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- Acque di dilavamento di superfici impermeabili: le acque meteoriche che dilavano superfici scoperte (piazze, tetti, strade, ecc) che si rendono disponibili al deflusso superficiale, con recapito in reti fognarie, in corpi idrici superficiali, sul suolo;
- acque di prima pioggia: le acque meteoriche che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia;
- acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scoperte e qualsiasi altra acqua di dilavamento non meteorica;
- superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazze, tetti, e di ogni altra superficie scoperta scolante oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree destinate a verde e delle superfici coltivate.

Fig. 1.a: Esempi esplicativi per la definizione di fognatura privata in caso di fognatura pubblica mista.





Fig. 1.b: Esempi esplicativi per la definizione di fognatura privata in caso di fognatura pubblica separata



Art. 10 Trattamento di rifiuti liquidi e di acque reflue

È vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati.

L'autorità competente, d'intesa con l'Autorità di Ambito, ai sensi dell'articolo 110 comma 2 della parte terza del D. Lgs. 152/06 e della parte quarta dello stesso D.Lgs 152/06, in relazione a particolari esigenze, nei limiti della capacità residua di trattamento e nel rispetto della normativa vigente, può autorizzare il Gestore a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Il Gestore è in ogni caso autorizzato, ai sensi dell'Art. 110 comma 3 del D. Lgs. 152/06, previa comunicazione all'autorità competente, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06, e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale oppure da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 del D. Lgs. 152/06;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

Ai sensi dell'art. 49 delle NTA del PTA gli impianti di depurazione di acque reflue urbane presso i quali può essere effettuato il trattamento di rifiuti liquidi, devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) capacità organica di progetto di almeno 10.000 AE;
- b) esistenza di una residua capacità di rimozione (saldo positivo nella differenza tra la capacità organica di progetto ed il carico servito o, se maggiore, di quello effettivamente trattato);
- c) che non venga utilizzata, per trattare i rifiuti liquidi, parte della COP necessaria per il trattamento dei reflui urbani dell'agglomerato o degli agglomerati serviti da quel depuratore, considerata anche la situazione degli altri depuratori al servizio dei medesimi agglomerati;
- d) utilizzo della migliore tecnologia disponibile per la rimozione degli inquinanti ed in particolare delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e delle altre sostanze di cui alla Tabella 1/B dell'All. 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56;
- e) avere almeno due linee di trattamento, salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31 comma 2 delle NTA del PTA. In alternativa, per i soli impianti esistenti, se presente una sola linea, l'impianto deve essere strutturato e deve poter essere condotto in modo tale da garantire che le sostanze contenute nei rifiuti non inficino l'efficacia di alcuno dei trattamenti dell'impianto; ciò deve essere dimostrato dalla documentazione progettuale illustrante anche la gestione dei processi depurativi, presentata ai fini delle autorizzazioni allo scarico ed al trattamento dei rifiuti.

La Giunta regionale, sentite le AATO territorialmente competenti, qualora ritenuto opportuno in considerazione di particolari esigenze territoriali, individua gli impianti di depurazione di acque reflue urbane aventi COP tra 2.000 e 9.999 AE presso i quali, previa la necessaria autorizzazione, sarà possibile effettuare il trattamento di rifiuti liquidi, i quali impianti devono rispettare i requisiti di cui al comma precedente lettere b), c), d).

Il conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione è ammesso nel rispetto della normativa regionale e della parte quarta del D.Lgs. 152/06 ed i limiti di accettabilità per il loro recapito presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane autorizzati sono stabiliti dal Gestore nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni riportate nel documento di autorizzazione dell'attività di smaltimento.

Titolo III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 11 Scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, lo scarico finale delle quali reti avvenga previo trattamento presso un idoneo impianto di depurazione, sia conforme alle disposizioni delle NTA del Piano di Tutela delle Acque e sia autorizzato, sono sempre ammessi, purché osservino le prescrizioni del Regolamento del SII.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 art. 124 comma 4, non è necessaria l'autorizzazione ma l'assenso del Gestore del SII. Pertanto l'utente farà istanza di allaccio al gestore del s.i.i., che ne darà l'assenso o comunicherà il rifiuto motivato, tra l'altro nei casi di inadeguatezza del sistema fognario depurativo, fermo restando quanto previsto nei successivi commi. L'effettivo allaccio sarà eseguito secondo le procedure e le modalità previste nel presente regolamento.

I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive, compresi nei punti elencati all'art. 4, devono presentare al gestore, in sede di richiesta di fornitura, apposita autocertificazione, corredata da una planimetria della rete fognaria interna, di dichiarazione di scarico di acque reflue domestiche.

Sono ammessi nuovi scarichi di acque reflue domestiche, in reti fognarie esistenti, non dotate di idoneo impianto di depurazione finale, o non conformi alle disposizioni delle NTA del PTA, o il cui scarico finale non è autorizzato, solo se preventivamente sottoposti agli stessi trattamenti depurativi, previsti ai punti 1) e 6) del successivo art. 12 (si veda anche lo schema esemplificativo di figura 2).

Tenuto conto delle forti criticità e degli impatti negativi che le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari causerebbero sui processi e sugli impianti di depurazione in cui confluisce la rete fognaria, ai sensi del comma 7 bis dell'art.101 del D.Lgs.152/2006, tali acque non sono ammesse in pubblica fognatura.

Ai sensi del DPR 16/12/1992 N.° 495 e s.m.i. art. 378 è ammesso lo scarico in pubblica fognatura dei reflui originati dagli impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque luride raccolti negli impianti interni degli auto caravan. Al riguardo si specifica che le aree attrezzate per la sosta di caravan ed autocaravan, devono essere provviste di pozzetto di raccolta dei residui organici collegato alla pubblica rete fognaria previa autorizzazione all'allaccio rilasciata dal Gestore del SII. Ogni area attrezzata deve obbligatoriamente essere munita di fossa Imhoff seguita da un pozzetto sifonato (sifone tipo Firenze) ed il richiedente l'allaccio dovrà allegare alla domanda una relazione tecnica con la quale si evidenzino le caratteristiche tecniche e funzionali del manufatto (carico organico ed idraulico da trattare, dimensionamento del sistema di smaltimento, capacità di rimozione) precisando le procedure di esercizio, le procedure e la periodicità della manutenzione. Ogni difformità costruttiva rispetto a quanto prescritto nel presente regolamento, solleva il Gestore da ogni responsabilità qualora si verificano dei danni cagionati da rigurgiti e/o miasmi ed esalazioni maleodoranti o comunque moleste, insalubri o dannose dalla pubblica fognatura.

Art. 12 Scarico di acque reflue domestiche con carico inquinante minore di 50 AE al di fuori della pubblica fognatura

Per gli scarichi di nuovi sistemi ed impianti costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata con carico inquinante < 50 abitanti equivalenti e recapitanti al di fuori della pubblica fognatura, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici

ambientali conseguibili, di recapitare in reti fognarie pubbliche, è obbligatorio la realizzazione di un sistema di depurazione che preveda almeno:

- 1) fosse Imhoff con installazione immediatamente a monte di un separatore di oli e grassi per le sole acque provenienti dalle cucine, che pertanto devono essere tenute separate dagli altri reflui domestici prima dell'ingresso nella fossa Imhoff (in figura 2 è riportato uno schema esemplificativo della rete privata e dell'immissione nel ricettore finale);
- 2) sistemi e impianti con scarico in acque superficiali: fosse Imhoff accompagnate a valle da:
 - fitodepurazione;
 - filtro batterico (a ghiaia) anaerobico;
 - filtro batterico (a ghiaia) aerobico;
 - filtro (a sabbia);
 - rotor biologici (biodischi);
- 3) sistemi e impianti con scarico sul suolo: fosse Imhoff accompagnate a valle da:
 - subirrigazione in terreni permeabili;
 - subirrigazione con drenaggio in terreni impermeabili;
 - filtro percolatore (anaerobico o aerobico);
 - filtro percolatore + subirrigazione;
 - filtri (a sabbia) con subirrigazione, nel caso di falda vulnerabile;
- 4) i parametri di dimensionamento della fossa Imhoff, oltre che rispettare i volumi minimi indicati al comma 9 dell'art. 27 delle NTA del PTA, devono comunque garantire l'efficacia del trattamento di tutto il volume immesso nelle vasche.
- 5) la manutenzione delle fosse Imhoff deve prevedere l'estrazione della crosta, nonché fino a 1/3 del fango presente, almeno una volta l'anno, o fino a due volte l'anno se così stabilito nell'autorizzazione allo scarico; la ditta specializzata che effettua la manutenzione rilascia un atto, contenente tutti gli elementi necessari al riscontro della operazione, al titolare dello scarico, che deve conservarlo, per ogni possibile controllo, per un periodo di almeno cinque anni;
- 6) deve essere dichiarata dal fabbricante una capacità di rimozione dei parametri BOD₅, COD non inferiore al 50% e, per i solidi sospesi, non inferiore al 70%.


Le caratteristiche strutturali e dimensionali sopra elencate, sono quelle approvate dall'AATO al fine del rilascio della esplicita approvazione di cui alla seconda parte del 1° comma dell'art. 155 del D.Lgs. 152/2006.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, verificato che il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione allo scarico rispetti i requisiti minimi previsti nel presente articolo, deve considerare concessa l'approvazione dell'Autorità di Ambito di cui al punto 3° del comma 8 dell'art.27 delle NTA del PTA.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dovrà anche acquisire la verifica da parte del gestore del SII della non sussistenza dell'obbligo all'allacciamento di cui all'art 18.

Ai sensi dell'art. 27 c.10 delle NTA del PTA per i sistemi di depurazione di cui al presente articolo non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri, previsto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4/02/1977. Essi devono comunque assicurare condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti, mediante opportuni accorgimenti, ivi compresa la copertura delle vasche.

Fig. 2: Schema esemplificativo di scarico di sole acque reflue domestiche in pubblica fognatura senza depuratore o con depuratore inadeguato e al di fuori della pubblica fognatura con carico inquinante minore di 50 AE



Art. 13 Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs 152/06, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura devono essere autorizzati o in alternativa comunicati ai competenti SUAP attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante l'assimilabilità del reflu al domestico (vedi Delibera Giunta Regionale n.° 1278/2017 e Decreto del Dirigente della P.F. Tutela Delle Acque e Tutela Del Territorio di Ancona della Regione marche n.° 18 del 02/02/2018).

In tutti i casi nei quali trova applicazione il D.P.R. 59/2013 (si rimanda all'art. 2 del presente Regolamento) l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche sarà sostituita dall'AUA.

Sarà responsabilità e cura del titolare dello scarico autorizzato come assimilabile al domestico comunicare al gestore eventuali variazioni nell'attività o nell'impianto dai quali origina lo scarico, tali per cui lo stesso non rispetti più le condizioni di assimilabilità al domestico, di cui all'art. 5.

Nei casi per i quali trova applicazione il D.P.R. 59/2013 (si rimanda all'art. 2 del presente Regolamento) ed in virtù di quanto disposto dall'art. 6 dello stesso D.P.R. 59/2013, qualora vi siano modifiche nell'attività o nell'impianto dai quali origina lo scarico, ne deve essere data comunicazione all'autorità competente. Nel caso in cui si tratti di modifica sostanziale (ad esempio la variazione della volumetria immessa in pubblica fognatura) deve essere presentata domanda di AUA. L'autorità competente se ritiene, sentito il soggetto competente in materia ambientale (che per gli scarichi in pubblica fognatura è il gestore del SII), che la modifica comunicata dal titolare dell'impianto sia sostanziale ordina di presentare domanda di AUA.

Gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche di cui all'art. 5 sono ammessi nella pubblica fognatura qualora rispettino le prescrizioni del presente regolamento, previa verifica da parte del gestore del SII della potenzialità e della capacità residua e dello stato dell'impianto di trattamento, nonché della idoneità della rete fognaria.

In caso di controversia tra il titolare dello scarico e il gestore del SII, la sussistenza dei requisiti verrà certificata dall'Arpam.

Il gestore del s.i.i. comunica alla Provincia, almeno ogni 3 mesi, le autorizzazioni allo scarico da esso rilasciate.

Il gestore del SII potrà esigere, nelle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, che gli scarichi di cui al punto 3) dell'art. 5 siano sottoposti ad un pretrattamento appropriato.

Art. 14 Scarico di acque reflue industriali

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati.

In tutti i casi nei quali trova applicazione il D.P.R. 59/2013 l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è sostituita dall'AUA.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 30 delle NTA del PTA l'AATO delega il Gestore del SII al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Ai sensi e per gli effetti della stessa delega il gestore del SII esprime, per conto del soggetto competente in materia ambientale (let.c, art.2 DPR59/13), il proprio parere tecnico sulla base del quale l'autorità competente adotta l'AUA.

Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in pubblica fognatura purché rispettino le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite previsti nel Regolamento del SII. Il gestore del SII, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o del parere tecnico per l'AUA deve valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e la sua capacità residua e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare, allo scarico del depuratore, i limiti di emissione stabiliti dalle Tabelle 1, 2, 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, nonché deve valutare la

capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie. Il gestore del s.i.i. potrà motivatamente ammettere lo scarico solo di uno o più degli inquinanti di cui alla suddetta Tabella 3 con i valori limite di emissione previsti per le pubbliche fognature; pertanto lo scarico degli altri inquinanti potrà eventualmente essere autorizzato entro i valori limite di emissione stabiliti per lo scarico in acque superficiali.

Per le attività produttive che rispettano i valori limite d'emissione per i corpi idrici superficiali della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e per le quale è stata dimostrata l'impossibilità tecnica, o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in acque superficiali tali scarichi industriali, è ammesso il recapito nella pubblica fognatura non servita da impianto di depurazione finale idoneo a trattare una particolare tipologia di parametri di acque reflue industriali, previa autorizzazione, come scarico industriale nel rispetto dei limiti dello scarico in acque superficiali, senza che allo scarico dell'impianto finale si applichino i valori limite di emissione dei parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 riconducibili agli scarichi delle suddette attività produttive per quei parametri che l'impianto non è idoneo a trattare .

Sono esclusi dalla disciplina degli scarichi i rilasci di cui all'art. 114 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e i rilasci temporanei di acqua di falda e meteorica in occasione di lavori di ingegneria civile (aggottamenti), a condizione che le stesse acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione. I rilasci da aggottamenti permanenti sono inclusi nella disciplina degli scarichi.

Il Gestore del s.i.i. trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura alla Provincia.

Art. 15 Scarichi di acque reflue urbane

Tutti gli scarichi di acque reflue urbane debbono essere preventivamente autorizzati.

Il rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico delle acque reflue di cui all'art. 7 lettera b), è subordinato alla preventiva acquisizione, oltreché dei pareri e nulla osta previsti dalla legge:

- dei pareri favorevoli e vincolanti dell'autorità d'ambito e del gestore del s.i.i. competenti per territorio;
- di un accordo formale della presa in carico da parte dell'AATO e quindi del gestore del s.i.i., del collettore di scarico e dell'impianto di trattamento, entro un anno dall'entrata in esercizio dello scarico al 70% della potenzialità prevista.

Art. 16 Scarichi di acque di dilavamento - acque di prima pioggia - acque di lavaggio

Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 42 delle NTA del PTA della Regione Marche le acque di lavaggio e le acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte:

1.1) ove vi sia la presenza di materie e di prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento, di:

- sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006);
- altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale;

1.2) in cui avvengano lavorazioni con una qualche sistematicità, a causa delle quali vi sia il rischio significativo di dilavamento, di:

- sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56;
- altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale;

1.3) che dalle determinazioni analitiche risultino contaminate, anche solo in traccia (art. 108 del D. Lgs. 152/06), da:

- sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56;
- altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale

2) dei distributori di carburante, comprese le aree di autolavaggio, e situazioni simili, per i quali inoltre va effettuata la separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio, da eventuali residui di prodotti petroliferi presenti nell'area, mediante l'installazione di disoleatori, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, ivi inclusa la pubblica fognatura;

devono essere convogliate ed inoltre le acque di lavaggio e la frazione di prima pioggia delle acque meteoriche di dilavamento, inoltre, devono essere opportunamente trattate in idonei impianti.

Qualora le acque meteoriche di dilavamento possano asportare sostanze inquinanti dalle aree adibite ad attività produttive o di servizi, anche oltre la frazione di prima pioggia, deve essere opportunamente trattato in idonei impianti tutto il volume o frazione di esso, valutato nell'istruttoria per il rilascio della autorizzazione allo scarico o dell'AUA, delle acque meteoriche di dilavamento contenenti, anche in tracce, sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Le acque di lavaggio, meteoriche di dilavamento di prima pioggia e le meteoriche di dilavamento contenenti sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui ai punti 1.1), 1.2) e 2) sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali.

Nel calcolo del volume delle acque di prima pioggia, e comunque delle acque di dilavamento contenenti sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, che devono essere trattate in idonei impianti, saranno incluse tutte le acque meteoriche di dilavamento che possono asportare, anche in soluzione e in sospensione, sostanze inquinanti, quali sostanze idrosolubili, sostanze putrescibili, sostanze e materiali parzialmente o totalmente polverulenti.

Le situazioni esistenti di cui ai punti 1.1), 1.2) e 2) devono essere adeguate entro 740 giorni dall'entrata in vigore delle NTA del PTA.

Sulla base degli studi forniti dal titolare dell'attività, il gestore del SII per le autorizzazioni allo scarico o l'autorità competente al rilascio dell'AUA, valuta la significatività del rischio di cui al p.to 1.2), in relazione alla situazione ambientale esistente, eventualmente sulla base delle prescrizioni emanate dalla Giunta Regionale anche per singoli corpi idrici.

Le acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia non contenenti sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, non sono soggette alla disciplina delle acque reflue industriali e i loro scarichi non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Affinché si possa procedere alla verifica analitica della qualità dell'acqua di seconda pioggia che non deve essere contaminata nemmeno in traccia (art. 108 del D. Lgs. 152/06), il Titolare dello scarico dovrà obbligatoriamente porre in opera un pozzetto di campionamento e prelievo posto immediatamente dopo lo scolmatore di testa dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia sulla tubazione di convogliamento della seconda pioggia.

Per le acque di prima pioggia, diverse da quelle delle aree esterne adibite ad attività produttive o di servizi, è necessaria la realizzazione di serbatoi, ovvero di aree allagabili di stoccaggio, ovvero di qualsivoglia altro idoneo sistema, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso, quando i recettori, inclusa la pubblica fognatura, sono nell'incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, e anche per destinarle a trattamento, compatibilmente con le caratteristiche funzionali degli impianti di depurazione. In mancanza di impianto di depurazione disponibile, esse devono essere opportunamente pretrattate, al fine di rimuovere, tramite sistemi di sedimentazione accelerata, o sistemi equivalenti per efficacia, la maggior parte possibile degli inquinanti presenti in forma solida o sospesa. I sistemi di stoccaggio possono essere concordati anche con il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia, che potrà rendere disponibili volumi equivalenti.

Non sono assoggettate alle norme suddette le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, i parcheggi anche di aree industriali, purché in tali superfici non si svolgano attività, escluso il mero trasporto con mezzi adeguati, che possono oggettivamente comportare il rischio significativo di dilavamento, anche in soluzione, di sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, di cui alla Tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D Lgs. 152/2006 e alla Tab. 1/A dell'Allegato 1 al D MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché delle sostanze di cui alla Tabella 1/B dell'Allegato 1 al D MATTM 14 aprile 2009, n. 56, o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, ovvero pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità. Pertanto gli scarichi delle reti fognarie o comunque delle condotte separate che raccolgono le sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici di cui al presente paragrafo non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si individuano, quali acque di prima pioggia, ai fini del calcolo dei volumi di acqua da trattenerne, nonché da pretrattare o da avviare a depurazione, quelle corrispondenti ad una altezza di pioggia di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante, afferente alla sezione di chiusura del bacino idrografico elementare interessato. Ai fini del calcolo del volume si dovranno assumere, quali coefficienti di afflusso convenzionali, il valore 1 per le superfici impermeabili, ed il valore 0,3 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici verdi e quelle coltivate.

Per i nuovi scarichi delle reti separate di aree urbane, indipendentemente dal loro recapito, si adottano misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo nei casi:

- delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, come designate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 21 del decreto;
- qualora lo richiedano le esigenze di tutela del corpo idrico recettore e la salvaguardia degli usi specifici.

Per i nuovi scarichi delle reti separate di zone industriali o commerciali/produktive, indipendentemente dal loro recapito, si devono adottare misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia e quelle meteoriche di dilavamento contenenti sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, da parte dei titolari degli insediamenti o a carico dell'intera area di espansione, verificata la possibilità della gestione.

Gli scarichi di sole acque meteoriche, escluse quelle di prima pioggia e quelle meteoriche di dilavamento contenenti sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, possono avvenire anche in battigia. L'ubicazione dello scarico deve essere individuata rispetto ai parametri: profondità, distanza dalla costa o da aree balneabili, presenza di correnti, effetti sul biota. Lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza

tecnicamente adeguata, munita di idoneo dispersore posizionato in modo tale da non compromettere le attività connesse con le acque costiere.

Art. 17 Prescrizioni particolari: acque meteoriche

Le acque meteoriche dovranno essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico, convogliate e smaltite nel rispetto della normativa vigente.

L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili).

Fatte salve eventuali prescrizioni previste all'art. 16 del presente regolamento relativamente alle acque di prima pioggia, l'acqua meteorica direttamente incidente su superfici urbanizzate (tetti, strade, piazzali e simili) deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca ove esistente e solo in caso di ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista.

Possono essere smaltite in pubblica fognatura mista, previa autorizzazione allo scarico o previa AUA, le acque di lavaggio e le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne contaminate degli insediamenti produttivi di cui al suddetto art. 16.

Nelle reti di acque meteoriche sono vietati gli allacci di acque reflue domestiche e/o di acque reflue industriali, ancorché depurate fino ad aver assunto i requisiti per lo scarico diretto in acque superficiali, ad eccezione, previa autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. o previa AUA e nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali, delle acque reflue meteoriche di dilavamento delle aree esterne eccetto quelle di cui ai punti 1.1), 1.2) e 2) dell'art. 16.

Si precisa infine che la pubblica rete per acque nere non potrà in ogni caso essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno di specifica autorizzazione da parte del Gestore.

Art. 18 Obbligo d'allaccio alla pubblica rete fognaria


In forza del presente Regolamento e salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria, qualora il tracciato minimo economicamente e tecnicamente fattibile (vedasi figura 3), individuato dall'utente e condiviso dal Gestore, dal perimetro del fabbricato da cui ha origine lo scarico o dal punto in cui si trova il recapito dello scarico come sopra descritto, alla pubblica rete fognaria, sia di lunghezza non superiore a m. 100.

Nei casi in cui, in virtù di quanto sopra, si rendano necessarie a carico dell'utente opere particolarmente rilevanti quali ad esempio attraversamenti e sottopassi di torrenti, fiumi, canali, autostrade, ferrovie, zone in frana, il Sindaco del Comune territorialmente interessato potrà esentare l'utente dall'obbligo di allacciamento, sentito eventualmente il Gestore.

Il Gestore, laddove rilevi che il titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche esistente è tenuto all'allacciamento ai sensi dei commi precedenti, nonché dei commi 10 e 11 dell'art. 41 delle NTA del PTA, provvede a segnalare l'obbligo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune, alla Regione e all'utente.

Trascorso un anno dalla comunicazione, in caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento da parte dell'utente, il Sindaco, previa diffida all'interessato, procede all'esecuzione d'Ufficio a spese dell'inadempiente.

Fig. 3: alcuni esempi esplicativi per la definizione tracciato tecnicamente fattibile



Art. 19 Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria

L'allacciamento di qualsiasi scarico alla pubblica rete fognaria, richiesto dietro presentazione della relativa domanda redatta su apposito modulo prestampato, corredata di tutti gli elaborati indicati, deve essere preventivamente autorizzato dal Gestore.

Prima di presentare la domanda di autorizzazione all'allaccio, dal richiedente va presentata una richiesta scritta di sopralluogo al gestore per la verifica delle caratteristiche della fognatura dove si intende realizzare l'allaccio.

A seguito del sopralluogo, sarà rilasciato dal Gestore il verbale di sopralluogo con le caratteristiche geometriche e costruttive della fognatura da riportare obbligatoriamente nella relativa domanda di autorizzazione all'allaccio per farne parte integrante.

Il rilascio del verbale di sopralluogo è quindi propedeutico alla presentazione della domanda di autorizzazione all'allaccio da parte del richiedente.

La richiesta d'allacciamento per chi realizza nuove costruzioni o ristrutturazioni d'edifici che comportino una modifica significativa all'allacciamento fognario esistente tale da equipararlo al nuovo, va presentata al Gestore.

Nei casi di interventi edilizi che non comportano la modifica dell'allacciamento ma ricadono nei casi in cui si rende obbligatoria la realizzazione dei sistemi di pretrattamento, l'utente dovrà provvedere ad inviare apposita comunicazione al gestore indicando che provvederà ad adeguare l'allacciamento con i pretrattamenti previsti nel Regolamento del s.i.i.. Il gestore si riserva di eseguire le eventuali verifiche.

L'autorizzazione rilasciata dal Gestore formerà parte integrante della documentazione necessaria per la richiesta del permesso di costruire o per la presentazione del D.I.A. o di altra istanza prevista dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle opere d'allacciamento ed i relativi oneri sono a carico del richiedente. In casi particolari, stabiliti ad insindacabile giudizio del Gestore, quest'ultimo può riservarsi l'esecuzione di tutte o parte delle opere previste sul suolo o sottosuolo pubblico restando comunque a completo carico del richiedente gli oneri per la realizzazione. I contributi dovuti al Gestore sono riportati nell'allegato 3/D.

Gli allacciamenti, dalle calate degli utenti fino alla rete pubblica, siano essi realizzati dal privato richiedente o dal Gestore, indipendentemente che ricadano su suolo o sottosuolo pubblico o privato, fanno parte della rete fognaria privata per cui sono a totale carico del richiedente l'allaccio le competenze, le responsabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con autospurgo etc) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti (eccetto il pozzetto d'innesto).

Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un contributo "d'allacciamento" (secondo le modalità dell'allegato 3/D), a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Gestore per la gestione amministrativa della richiesta, per le verifiche tecniche, gli eventuali sopralluoghi e, nei casi particolari di cui sopra, per l'eventuale progettazione ed esecuzione delle opere.

Il richiedente, salvo il caso in cui le opere d'allacciamento siano eseguite dal Gestore, dovrà versare una cauzione, il cui importo è indicato nell'allegato 3/D, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della cauzione dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione all'allaccio.

Parimenti il richiedente dovrà regolarizzare con il Comune, l'eventuale importo delle tasse per l'occupazione e/o la manomissione di suolo pubblico da corrispondere, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale.

Qualora le tubazioni collocate nel sottosuolo pubblico non possano essere allacciate, neppure in via provvisoria, con la rete fognaria dell'utenza, il Gestore provvederà alla loro chiusura e piombatura fino a quando non sia possibile effettuare il collegamento.

Art. 20 Allacciamento a quota inferiore della generatrice superiore della pubblica fognatura

Per i nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura, nel caso in cui e non recapitino ad una quota finale della condotta di allacciamento al di sopra della generatrice superiore della pubblica fognatura con una pendenza superiore al 5 per mille, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente Regolamento, dovranno essere realizzate le opere di sollevamento e tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura. La realizzazione di tali opere sarà a cura e carico del richiedente.

L'impianto di sollevamento da realizzare dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'autorizzazione.
- la prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura.
- le acque di scarico devono essere pompate fino ad un pozzetto di calma posto ad altezza pari a quella del piano stradale, collegato per caduta al collettore.
- si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature ed un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
- si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.
- per quanto altro non specificato, si richiamano le indicazioni delle norme UNI EN 752 e UNI EN 1671 e s.m.i.

Gli allacciamenti esistenti non conformi alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, dovranno provvedere all'adeguamento.

Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potranno derivare al proprio immobile ed a terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria a causa di allacci non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.

È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.

Art. 21 Obbligo di installazione del contatore

Tutti gli utenti della pubblica rete fognaria che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore. Per quanto concerne i contatori vale quanto precisato agli art. 3.5 e 3.6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 30 del presente Regolamento, sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 11/12/1933, n. 1775, i proprietari di un fondo che estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee dal proprio fondo e le imprese familiari coltivatrici. Tali soggetti sono tenuti esclusivamente alla presentazione della denuncia, ai competenti Uffici della Provincia e del Comune, e in copia al Gestore, del quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare. E' da intendersi per usi domestici, l'innaffiamento dei giardini ed orti ad uso diretto del proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio degli animali da cortile.

Per gli scarichi industriali, qualora prescritto nell'atto autorizzativo, dovrà inoltre essere installato, con le stesse modalità descritte per i contatori delle acque prelevate, un misuratore del volume del reflu direttamente scaricato in pubblica rete fognaria, ritenuto idoneo dal Gestore. Il Gestore potrà prescrivere altresì, in qualunque momento, l'installazione di un misuratore del reflu scaricato provvisto di segnali per poter acquisire il dato in continuo da parte del Gestore tramite sistema di telecontrollo.

Per tutti i misuratori di portata sui punti di prelievo da fonti diverse dal pubblico acquedotto, contatori di prima pioggia, misuratori di portata allo scarico, contatori differenziali allo scarico e similari il titolare dovrà provvedere alla autolettura mensile degli stessi con annotazione in apposito registro dei mc così come indicati dal totalizzatore. Tali letture dovranno poi essere comunicate con cadenza annuale al gestore del SII in occasione della trasmissione dell'autodenuncia e/o a seguito di specifica richiesta del gestore.

Qualora il Titolare dell'attività o suo delegato, riscontri una anomalia nel funzionamento del contaltri e/o del misuratore di portata, dovrà darne immediata informazione al Gestore dl SII a mezzo "pec" affinché i propri tecnici possano presiedere alle operazioni di smontaggio e di posa in opera del nuovo strumento togliendo e riapponendo i sigilli.

Il tempo di svuotamento della vasca dell'impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia sarà definito dal gestore in funzione dello stato dei luoghi ed in particolare alle condizioni di imbrattamento delle superfici dilavate e delle caratteristiche dell'impianto ricevente, e sarà riportato nel Parere Tecnico che costituirà parte integrante e sostanziale dell'atto autorizzativo (per le nuove autorizzazioni o per rinnovi) o in successiva specifica comunicazione.

Per gli scarichi industriali contenenti le sostanze prioritarie, pericolose prioritarie elencate nella Tab. 5 dell'All. 3 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e nella Tab. 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006), nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 il Gestore nel rilasciare l'autorizzazione o il parere di competenza per il rilascio dell'AUA, può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 22 Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi articoli del Titolo V, è tassativamente vietato scaricare nella rete fognaria reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e per i manufatti fognari e i relativi impianti terminali o che possano ostacolare il regolare deflusso dei reflui nei tratti di fognatura di competenza pubblica.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35°C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, rifiuti triturati ecc.);
- h) sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per esempio bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, ecc.);
- i) rifiuti organici triturati, anche con l'ausilio dei "dissipatori", provenienti dagli scarti della alimentazione;
- j) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte, a meno di trattamenti di disinfezione approvati dagli organi competenti;
- k) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- l) acque provenienti da cabine di verniciatura, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente.
- m) reflui aventi temperature superiori a 35°C

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune e del Gestore, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia.

Art. 23 Scarichi derogabili

Per i seguenti settori industriali è consentito lo scarico tal quale in pubblica fognatura, con valori limite per i parametri facilmente biodegradabili, in deroga alla Tab. 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06 ed in deroga ai valori limite massimi indicati al successivo art. 31 (ad eccezione delle sostanze non compatibili con il processo depurativo):

- Trasformazione del latte
- Lavorazione degli ortofrutticoli
- Lavorazione ed imbottigliamento delle bevande analcoliche
- Trasformazione della patata
- Industria della carne
- Industria della birra
- Produzione di alcool e bevande alcoliche
- Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali
- Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa
- Fabbriche di malto
- Industria di trasformazione del pesce
- Altre attività industriali con scarichi facilmente biodegradabili comprese le attività commerciali e di servizio.

Per scarichi facilmente biodegradabili di cui all'ultima alinea si intendono scarichi contenenti solo parametri facilmente biodegradabili.

Il richiedente dovrà dimostrare che lo scarico contiene solo parametri facilmente biodegradabili della richiesta di nuova autorizzazione o al momento del rinnovo.

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico o dell'AUA in deroga dei casi sopra indicati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'impianto ricettore abbia un carico organico di progetto maggiore di 200 AE;
- l'impianto ricettore, in base alla valutazione del gestore, sia in grado di rispettare i limiti tabellari fissati allo scarico;
- le reti fognarie in cui si immettono gli scarichi devono essere sprovviste di scolmatori di piena o con scolmatori di piena dotati di vasche di prima pioggia. In caso contrario lo scarico con i suddetti limiti superiori è ammesso solo sulla base di studi di rischio di cui all'art.28;
- lo scarico sia conforme alle prescrizioni tecniche del presente Regolamento ed alle specifiche prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

Le deroghe di cui al presente articolo sono il recepimento delle NTA del PTA. Qualora la Regione provveda alla modifica delle deroghe agli scarichi ammissibili in pubblica fognatura, nelle more dell'adeguamento formale del presente Regolamento del SII e ed i suoi allegati, vale quanto previsto dalle NTA de PTA.

Art. 24 Impianti di pretrattamento

Per impianto di pretrattamento si intende il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a immettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento. A titolo esemplificativo sono considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica di solidi sospesi, digestione anaerobica dei fanghi (quali ad esempio fosse biologiche e imhoff).

Gli impianti di pretrattamento allo scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:

- a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

- b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;
- c) garantire che il funzionamento delle reti fognarie, degli impianti di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
- d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;
- e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

La realizzazione dei suddetti sistemi di pretrattamento è a cura e spese del titolare dello scarico che ha l'obbligo di mantenerli attivi, efficienti e garantirne il buon funzionamento con particolare riferimento alla periodica pulizia delle fosse biologiche-imhoff e dei manufatti ad interruzione idraulica in genere.

Art. 25 Accertamenti e controlli

Per gli scarichi nella pubblica rete fognaria il Gestore, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/06, organizza un adeguato servizio di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al titolo I.

I dipendenti, o incaricati del Gestore preposti al servizio, sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall'Ente Gestore medesimo ed il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Tale personale provvede al controllo degli insediamenti sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per gli accertamenti in materia tariffaria e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti d'accettabilità previsti dalla legislazione vigente.

Gli addetti al controllo del Gestore, assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento e dell'autorizzazione rilasciata.

I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto ai sensi del precedente art. 13, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'insediamento tramite prelievi finalizzati alla verifica della qualità delle acque immesse nella pubblica rete fognaria. I prelievi serviranno a stabilire la rispondenza ai fini tariffari tra le caratteristiche del liquame accertate in tali controlli e quanto dichiarato dal titolare dello scarico.

Detti prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato presso il laboratorio del Gestore. L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti.

Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi nella pubblica rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

Il Gestore ha sempre facoltà di richiedere alle autorità competenti, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.

Titolo IV – AUTORIZZAZIONI

Art. 26 Autorizzazione a scaricare in pubblica rete fognaria

Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Lgs.152/06.

In deroga al comma 1 dell'art. 124 del D.Lgs.152/06, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento.

I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ed industriali, prima dell'attivazione dello scarico in pubblica fognatura, devono presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione secondo le seguenti modalità alternative:

- nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013 (si rimanda all'art. 2 del presente Regolamento) al SUAP del Comune territorialmente competente per ubicazione dello scarico che la trasmette immediatamente ed in modalità telematica all'autorità competente ed al soggetto competente in materia ambientale (Gestore del SII), corredata dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative in materia ambientale,
- nei casi esclusi dall'ambito di applicazione del DPR 59/2013 al gestore del SII sulla base della modulistica predisposta dallo stesso.

Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalla Regione Marche nell'ambito della disciplina di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06.

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Gestore una nuova autorizzazione allo scarico ove prevista, fatta salva la disciplina relativa al permesso di costruire (o denuncia di inizio attività o altra istanza prevista dalla normativa vigente) per quanto attiene alle opere ad esso soggette, o nel caso di AUA, deve essere presentata per mezzo del SUAP una comunicazione all'autorità competente ovvero una nuova AUA qualora l'autorità competente, sentito il soggetto competente in materia ambientale (che per gli scarichi in pubblica fognatura è il gestore del SII), ritenga che si tratti di modifica sostanziale.

La domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo predisposto dal Gestore, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.

Per istanze AUA verrà adottato con il decreto di cui all'art. 10 del D.P.R. 59/2013, un modello semplificato e unificato al quale allegare il modulo e relativa scheda tecnica predisposti dal Gestore del SII; nelle more dell'adozione di tale modello, è a disposizione, sul sito web della Provincia, un modello provvisorio. La documentazione tecnica resta quella della normativa di settore.

I titolari di scarichi in pubblica fognatura che apportano modifiche all'insediamento che incidono sulle caratteristiche quali-quantitative dello scarico devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico, ove prevista.

Nel caso in cui i titolari degli scarichi apportino modifiche all'insediamento che non incidono sulle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, devono comunque darne comunicazione al Gestore ai sensi

dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs 152/06. Quest'ultima procedura semplificata è consentita anche nel caso in cui sia variato il punto di allaccio alla pubblica fognatura e sia cambiato il tracciato della fognatura interna; in tal caso il titolare dello scarico dovrà allegare alla comunicazione anche gli elaborati grafici di aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del medesimo decreto, i titolari degli scarichi che intendono effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne danno comunicazione all'autorità competente e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione possono procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'AUA in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. Qualora l'autorità competente, sentito il soggetto competente in materia ambientale (che per gli scarichi in pubblica fognatura è il gestore del SII), ritenga che tale modifica sia una modifica sostanziale (ad esempio la variazione della volumetria immessa in pubblica fognatura), nei 30 giorni successivi alla comunicazione, ordina ai titolari degli scarichi di presentare domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova AUA.

I titolari degli scarichi che, invece, intendono effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto devono presentare una nuova domanda di AUA.

Tra le modifiche sostanziali è compresa anche la variazione della volumetria immessa in pubblica rete fognaria.

L'autorizzazione allo scarico è associata all'attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali, pertanto qualora non vi sia nessuna variazione qualitativa o quantitativa dello scarico ovvero modifica della rete fognaria privata o dell'allaccio alla pubblica fognatura, ma solo cambio della titolarità della attività da cui origina lo scarico, il nuovo titolare dovrà richiedere la voltura dell'autorizzazione allo scarico, quindi non deve essere oggetto di nuova autorizzazione allo scarico.

Nel caso di cambio di titolarità delle AUA il titolare, ai sensi del D.P.R. 59/2013, dovrà darne comunicazione al competente SUAP che ha rilasciato l'AUA.

La richiesta di voltura dell'autorizzazione allo scarico deve essere presentata su apposito modulo del gestore, disponibile sul sito del gestore, con il pagamento del corrispettivo per lo svolgimento delle pratiche d'istruttoria. Il corrispettivo è indicato nell'allegato 3/D.

Ottenuta la voltura il nuovo titolare sarà unico responsabile sia dal punto di vista civile che penale dello scarico e della rete fognaria privata e dell'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico oggetto di voltura.

In caso di variazione del Legale Rappresentante:

- nel caso di una ditta individuale è necessaria la voltura ;
- negli altri casi è sufficiente darne comunicazione al gestore ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs 152/06 o al SUAP che ha rilasciato l'AUA.

Diversamente dai casi sopra descritti, ovvero nei casi in cui vi sia variazione qualitativa o quantitativa dello scarico va richiesta al Gestore una nuova autorizzazione allo scarico e, nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013, una nuova AUA.

Nei casi in cui vi sia modifica della rete fognaria privata o dell'allaccio alla pubblica fognatura, va presentata specifica comunicazione al gestore in caso di autorizzazione allo scarico o al SUAP in caso di AUA. Il gestore o la Provincia se ritiene la modifica non sostanziale provvede ad aggiornare l'autorizzazione in atto altrimenti, se ritiene la modifica sostanziale, ordina al titolare di presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Quanto sopra indicato vale anche per le attività da cui originano scarichi assimilabili ai domestici.

Art. 27 Parere tecnico di accettabilità – lottizzazioni pubbliche e/o private

Nel caso di rete fognaria prevista in un piano di nuova lottizzazione, pubblico o privato, che verrà conferita al Comune, l'esecuzione della rete è subordinata ad un favorevole parere tecnico di accettabilità da parte del Gestore, rilasciato su richiesta del soggetto attuatore del piano.

Tale parere prende in esame in particolare i tracciati, i dimensionamenti e gli scarichi della nuova rete nella pubblica rete fognaria. Tale parere favorevole vale anche come autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura della rete fognaria oggetto del parere.

La progettazione della rete fognaria interna alla lottizzazione, comprensiva delle reti d'allacciamento dei singoli lotti, dovrà essere eseguita dal richiedente come pure è a carico del richiedente la realizzazione delle opere compreso l'allacciamento alla pubblica fognatura ed il relativo eventuale collegamento oltre il confine della lottizzazione.

La richiesta di parere tecnico di accettabilità dovrà essere corredata del progetto completo delle opere di fognatura che s'intendono realizzare con allegati i documenti di cui alla Circ. Min. LL.PP. 07/01/74, n. 11633.

Tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di lottizzazione per i quali il richiedente intende recapitare su un corpo recettore diverso dalla pubblica rete fognaria, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti od ai collettori esistenti.

Le opere, oggetto di parere tecnico dovranno essere realizzate, sulla base delle indicazioni e prescrizioni del Gestore, dal richiedente.

La mancata rispondenza in progetto o in corso d'opera della fognatura esterna privata alle prescrizioni di cui sopra, comporta il divieto da parte del Gestore allo scarico e all'allaccio alla pubblica fognatura e preclude la possibilità di conferimento della stessa al Comune.

Alla conclusione delle opere dovrà essere fornito un disegno con riportata la rete fognaria (planimetria e profilo) della nuova lottizzazione, su supporto informatico georeferenziato in coordinate Gauss-Boaga, secondo quanto previsto nella specifica tecnica di cartografia del Gestore.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, amministrativi ed economici si rimanda all'allegato 3/B (*"Prescrizioni tecniche relative alle fognature"*) e all'allegato 3/D (*"Determinazione degli oneri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni"*) facenti parte integrante del presente Regolamento.

Nel caso in cui non è invece previsto il conferimento al Comune della rete fognaria il richiedente dovrà procedere alla richiesta di allacciamento alla pubblica rete fognaria secondo le modalità di cui all'Art.10 del presente Regolamento.

Se contestualmente alla rete fognaria a servizio della lottizzazione vengono anche realizzati gli allacciamenti alla rete stessa fino all'interno della proprietà privata (innesto e condotta d'allacciamento), gli utenti dei singoli lotti potranno successivamente eseguire le altre opere di completamento dell'allacciamento all'interno della proprietà senza richiedere al Gestore l'autorizzazione all'allaccio.

Art. 28 Modalità di rilascio dell'autorizzazione a scaricare in pubblica fognatura

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata dal titolare dello scarico utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Gestore e deve essere corredata della documentazione indicata nel modulo stesso.

Nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013 (si rimanda all'art. 2 del presente Regolamento) la domanda per il rilascio dell'AUA, corredata dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative in materia ambientale deve essere presentata al SUAP del Comune territorialmente competente per ubicazione dello scarico utilizzando il modello semplificato ed unificato per la richiesta di AUA adottato con il decreto di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R. 59/2013, al quale dovrà essere allegato il modulo e la relativa scheda tecnica

predisposta dal Gestore del SII. Nelle more dell'adozione di tale modello, è a disposizione, sul sito web della Provincia, un modello provvisorio. La documentazione tecnica resta quella della normativa di settore.

Solo nel caso in cui l'autorizzazione è assoggettata alla valutazione dello studio di rischio da parte della Provincia, il titolare dovrà presentare una richiesta preventiva di autorizzazione al gestore secondo la modulistica predisposta.

Il gestore valuterà la richiesta preventiva in funzione delle portate e delle concentrazioni dello scarico come dichiarato dal titolare, con l'obiettivo di verificare:

- la compatibilità dello scarico con la rete fognaria e con il processo di trattamento dell'impianto;
- la capacità dell'impianto di depurazione di rispettare i limiti di autorizzazione allo scarico;
- la capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione a cui afferisce ciascuno scarico secondo criteri che consentano a tutti gli utenti di poterne beneficiare.

Solo in caso di parere positivo alla richiesta preventiva, contestualmente al suo rilascio, il gestore fornirà al richiedente i dati tecnici in suo possesso per la redazione dello studio di rischio.

La presente procedura si applica anche nei casi e alle categorie di imprese soggette all'applicazione del D.P.R. 59/2013.

Il parere preventivo sarà espresso entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente.

Gli studi di rischio devono tenere conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali. Tali studi saranno valutati dalla Provincia. L'istanza per l'approvazione degli studi di rischio va formulata sulla scorta della modulistica (laddove esistente) predisposta dalla Provincia.

Gli studi di rischio sono da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione; potranno essere forniti dagli interessati anche in forma associata, per ciascuna fognatura.

Qualora lo studio di rischio sia stato valutato positivamente dalla Provincia, il titolare dello scarico procederà alla presentazione della istanza per l'autorizzazione allo scarico o per l'AUA.

Procedura per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

Il Gestore cura, con l'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi, la verifica di quanto dichiarato nella domanda. Il Gestore può richiedere tutta la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria all'istruttoria della pratica. Gli oneri derivanti da tali operazioni sono a carico del richiedente.

Il Gestore provvederà a completare l'istruttoria ed a rilasciare l'autorizzazione allo scarico o il parere negativo nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente per le nuove autorizzazioni e nel termine di 180 giorni per le domande di rinnovo. Tali termini potranno essere interrotti in caso di richiesta di documentazione integrativa e ricominceranno a decorrere nuovamente alla data di ricevimento della suddetta documentazione.

Nel provvedimento autorizzativo saranno indicati i limiti d'accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente Regolamento alle quali lo scarico deve essere adeguato.

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 59/2005, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 124, comma 8 D.Lgs.152/06. Scaduta l'autorizzazione, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie elencate

nella Tab. 5 dell'Al. 3 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e nella Tab. 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006), nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006) il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Le modalità e gli oneri per la richiesta di autorizzazione allo scarico sono riportati nell'allegato 3/D.

Procedura per il rilascio ed il rinnovo dell'AUA

Ai sensi del D.P.R. 59/2013 il SUAP in accordo con l'autorità competente verifica la correttezza formale della domanda di rilascio dell'AUA presentata e qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata lo comunica tempestivamente al SUAP precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. Le verifiche della correttezza formale e della necessità di integrazione si concludono entro il termine di 30 gg dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine in assenza di comunicazione l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale si applica l'art. 2, comma 7, della L. 241/90.

Nel caso di AUA, in merito ai termini di conclusione del procedimento istruttorio si applica quanto previsto ai commi 4. e 5. dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 anche con riferimento all'indizione della Conferenza di Servizi.

L'AUA contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa di settore per le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 e smi e per gli scarichi contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie elencate nella Tab. 5 dell'Al. 3 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e nella Tab. 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006), nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006), i titolari dell'attività da cui origina lo scarico autorizzato devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione all'autorità competente contenente gli esiti delle attività di autocontrollo. L'autorità competente può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario; tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

L'AUA ha validità pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. Almeno sei mesi prima della scadenza il titolare dell'AUA invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione aggiornata di cui al precedente art. 26 del presente Regolamento. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate. L'autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista per il rilascio dell'AUA. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo è consentito l'esercizio dell'attività o dell'impianto sulla base di quanto previsto dalla precedente AUA, ad eccezione degli scarichi contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie elencate nella Tab. 5 dell'Al. 3 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e nella Tab. 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006), nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006) per i quali il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'AUA o la revisione delle prescrizioni in essa contenute prima della scadenza quando le prescrizioni stabilite impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore ovvero quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo richiedono.

L'ammontare degli oneri per il rilascio del parere tecnico per l'AUA sono riportati nell'allegato 3/D.

Art. 29 Attivazione e caratterizzazione dello scarico

L'attivazione d'ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno seguente alla data d'emissione dell'autorizzazione allo scarico o dell'AUA. Il titolare dell'autorizzazione, anche se rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/2005, una volta attivato lo scarico, ne dovrà dare comunicazione al Gestore entro il termine perentorio di 15 giorni, specificando nella comunicazione anche gli estremi del documento autorizzativo. Il titolare all'autorizzazione dovrà fornire la caratterizzazione della composizione dello scarico, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 152/2006, a propria cura e spese, anche in relazione ai parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, nonché per i parametri del monitoraggio di qualità delle acque stabiliti nei decreti attuativi della parte terza del suddetto decreto legislativo limitatamente alle sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo dell'impresa. Gli scarichi nuovi devono essere caratterizzati al momento della istanza di autorizzazione, e laddove non fosse possibile per la non sussistenza dello scarico, l'autorizzazione sarà rilasciata con la prescrizione che il titolare dovrà fornire la caratterizzazione entro 90 giorni dall'attivazione dello stesso. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applica quanto previsto all'art. 130 del D.Lgs.152/2006. Tutti quelli esistenti non ancora caratterizzati, devono essere caratterizzati al momento dell'istanza di rinnovo o di variante

TITOLO V – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DOMESTICHE ED ASSIMILATE

Art. 30 Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate che si immettono nella pubblica rete fognaria

Lo scarico d'acque reflue domestiche, ovvero di quelle assimilate, nelle pubbliche reti fognarie è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

1. gli scarichi di acque reflue domestiche, ovvero di quelle assimilate, sono sempre ammessi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, rispettivamente agli art. 11 e 13;
2. per le attività con consistente uso di cucine e mense, vale il rispetto delle prescrizioni relative al recupero degli olii e grassi animali e vegetali e loro idoneo smaltimento come rifiuti o come residui riutilizzabili;
3. per i nuovi allacciamenti e nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti, che riguardino la ristrutturazione dell'intero edificio o il rifacimento dell'allaccio e per i quali è previsto il permesso a costruire, dovranno di norma prevedersi i sistemi di pretrattamento allo scarico;
4. non sarà di norma autorizzata la dismissione di sistemi esistenti di pretrattamento allo scarico;
5. per gli allacciamenti esistenti su pubblica fognatura priva di impianto terminale di depurazione ed in ogni caso per motivi igienico-sanitari è facoltà del Sindaco, su specifica indicazione da parte del Gestore, imporre comunque la realizzazione di sistemi pretrattamento allo scarico.

I criteri per la realizzazione ed il posizionamento dei sistemi di pretrattamento sono indicati all'art. 3.1 dell'Allegato 3/A.

Possono derogare dagli obblighi inerenti i sistemi di pretrattamento di cui sopra, su autorizzazione del Gestore, gli insediamenti esistenti o sottoposti a ristrutturazione che non dispongano di spazio sufficiente per l'apposizione dei suddetti sistemi di trattamento nel rispetto delle norme tecniche e delle distanze previste nei Regolamenti Edilizi Comunali.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere certificata da un tecnico abilitato.

Sono fatte salve le prescrizioni che regolamentano lo smaltimento dei rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06 per quelli a base non acquosa.

Art. 31 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella pubblica rete fognaria

Scarichi che si immettono in pubblica fognatura che recapita in impianti con COP >200 AE e conforme alle NTA del PTA

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 23, gli scarichi d'acque reflue industriali, comprese quelle provenienti da impianti di trattamento di tipo biologico e/o chimico fisico, di rifiuti speciali conto terzi, devono rispettare i limiti previsti da tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.152/2006.

In deroga ai limiti di tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.152/2006 di cui al comma precedente:

- i parametri

- Solidi speciali totali (solidi sospesi),
- BOD5 (come O2),
- COD (come O2),
- Ferro,
- Solfiti,
- Solfati,
- Cloruri,
- Tensioattivi totali solo per la quota di tensioattivi biodegradabili,
- Grassi ed olii animali e vegetali,

possono essere ammessi entro il 200% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006;

- i parametri

- Azoto totale (come Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico),
- Boro (B),
- Alluminio,
- Fosforo totale,

possono essere ammessi entro il 150% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;

- i parametri

- Idrocarburi totali,
- Solfuri,
- Fenoli e suoi composti di origine naturale,

possono essere ammessi entro il 120% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;

Nel caso in cui i gli scarichi si immettono in reti fognarie dotate scolmatori di piena sprovvisti di vasche di prima pioggia, le suddette deroghe sono ammesse solo sulla base di studi di rischio di cui al precedente art 28.

Inoltre

1. le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, attualmente indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006,
2. le sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), attualmente indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006),
3. le sostanze comunque bioaccumulabili indicate attualmente nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo DM (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006),

sono ammesse in concentrazioni non superiori a quanto segue:

- per le sostanze elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza, in concentrazioni non superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;
- per le sostanze non elencate nella Tab. 3, in concentrazioni non superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, o, ove non è indicato, non superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.

Scarichi che si immettono in pubblica fognatura che recapita in impianti con COP >2.000 AE e conforme alle NTA del PTA

Per gli scarichi industriali che si immettono in reti fognarie che adducono a depuratori aventi carico organico di progetto di almeno 2.000 A.E. valgono i limiti sopra indicati.

Per le sostanze di seguito elencate :

1. le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, attualmente indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006,
2. le sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), attualmente indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006),
3. le sostanze comunque bioaccumulabili indicate attualmente nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo DM (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006),

potranno essere accettati valori limite di emissione superiori a quelli sopra indicati, fermi restando i limiti massimi stabiliti dalla tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06 per lo scarico in rete fognaria.

Nel caso in cui la rete fognaria che afferisce all'impianto è dotata scolmatori di piena sprovvisti di vasche di prima pioggia, tali limiti potranno essere concessi solo sulla base di studi di rischio di cui al precedente art. 28.

Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sprovvista di impianto terminale di depurazione o con impianto di depurazione terminale non idoneo a trattare una particolare tipologia di parametri di acque reflue industriali o non è conforme alle NTA del PTA devono rispettare i valori limite d'emissione per i corpi idrici superficiali della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006. Il Gestore inoltre prima di concedere l'autorizzazione o il parere per l'AUA dovrà verificare se la tipologia dello scarico industriale è comunque compatibile con il tipo di impianto di depurazione finale previsto dal Piano d'Ambito. Deve essere dimostrata l'impossibilità tecnica, o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in acque superficiali tali scarichi industriali, per i quali deve essere adottato un programma di controllo periodico, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, attualmente indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, nonché

contenenti sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), attualmente indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate attualmente nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo DM (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006), il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

Il Gestore può altresì imporre, a carico dei titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma precedente, l'adozione delle migliori tecniche disponibili per la riduzione o l'eliminazione dagli scarichi di tali sostanze. Le eventuali prescrizioni dovranno essere specificate nel documento autorizzativo.

In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale quando esistente, il Gestore potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, o nel parere tecnico per il rilascio dell'AUA limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.

Le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all'interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere di norma tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e dovranno recapitare nella pubblica rete fognaria nel rispetto delle norme previste per gli scarichi d'acque reflue domestiche, con particolare riferimento ai sistemi di pretrattamento, di cui all'Art.11 del presente Regolamento e all'art. 3.1 dell'allegato 3/A.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 243 del D. Lgs. 152/2006, le acque di falda emunte dalle falde sotterranee nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito:

- sono acque reflue industriali e come tali soggette al regime di cui alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ed a quanto previsto ai commi precedenti;
- sono autorizzabili allo scarico in corpi idrici superficiali o in fognatura solo previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei;

Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo recettore, quale esso sia, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

Le deroghe di cui al presente articolo sono il recepimento delle NTA del PTA. Qualora la Regione provveda alla modifica delle deroghe agli scarichi ammissibili in pubblica fognatura, nelle more dell'adeguamento formale del presente Regolamento del SII e ed i suoi allegati, vale quanto previsto dalle NTA de PTA.

Art. 32 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

I limiti d'accettabilità per lo scarico in pubblica fognatura, stabiliti dagli articoli precedenti non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al comma 4 art. 101 del D.Lgs.152/06 e quelli contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, attualmente indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, nonché contenenti sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), attualmente indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate attualmente nella Tabella 1/B del par. A.2.7.

dell'Allegato 1 del medesimo DM (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006) prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti prescritti dal Gestore.

Il Gestore, in sede d'autorizzazione allo scarico o di rilascio del parere tecnico per l'AUA, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione d'energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun reparto.

Il Gestore può inoltre richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Art. 33 Servitù di passaggio per fognatura

Qualora fosse necessario intervenire su condotte fognarie pubbliche esistenti all'interno di proprietà private e nel caso in cui la servitù non sia stata istituita per l'esecuzione di lavori di rifacimento, rinnovamento, restauro e manutenzione, il proprietario del fondo è obbligato a norma dell'art. 843 del codice civile, ed in seguito ad ordinanza del Sindaco da rilasciarsi su richiesta del Gestore, ad autorizzare il passaggio di persone mezzi e materiali per l'esecuzione degli interventi sopra indicati. Conseguentemente il Gestore riconoscerà al privato la quantificazione dei danni subiti a norma di legge.

Art. 34 Pretrattamento di scarichi particolari

Le strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n°833 debbono attenersi alle disposizioni indicate al decreto legislativo 26 giugno 2000, N°219 e s.m.i. Lo scarico di acque reflue provenienti da suddette attività è disciplinato dal D.Lgs 03 Aprile 2006, n°152 e s.m.i..

Art. 35 Immissioni provvisorie

Al fine di evitare l'inquinamento del suolo nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili il Gestore può permettere l'uso di una o più immissioni in pubblica fognatura a scarico provvisorio di servizi igienici, cucine e/o mense a servizio delle maestranze impegnate nelle attività di cantiere. Sono ammesse anche immissioni in pubblica fognatura di rilasci temporanei di acqua di falda e/o meteorica in occasione di lavori propedeutici alla redazione dei progetti di bonifica e risanamento di terreni e falde contaminati.

Per le suddette immissioni provvisorie devono essere fornite in tempo utile al Gestore le necessarie indicazioni presentando l'apposito modulo di richiesta di nulla osta scaricabile dal sito web del Gestore. Le immissioni di acque reflue diverse da quelle originate da servizi igienici, cucine e/o Mense sono ammesse solo previo rilascio di parere o atto autorizzativo.

Tutti gli scarichi devono essere provvisti di acqua corrente sufficiente ad evitare l'arresto delle deiezioni nei canali.

Qualora l'immissione comporti la necessità di modifiche sulle componenti della pubblica fognatura queste andranno eseguite dal titolare del cantiere secondo le modalità concordate preventivamente con il Gestore e previo versamento di una cauzione così come prevista per l'esecuzione dell'allaccio. Tale cauzione che verrà restituita al termine della durata della concessione, previa verifica da parte del Gestore del rispetto delle prescrizioni impartite e della corretta disattivazione dello scarico provvisorio.

La durata della concessione degli scarichi provvisori sarà stabilita di volta in volta.

Titolo VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 36 Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione

I servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento e alla depurazione delle acque di rifiuto costituiscono quote di tariffa ai sensi dell'art. 154 e seguenti del D.Lgs. 152/06.

Lo smaltimento di rifiuti liquidi conferiti a mezzo autobotte agli impianti di depurazione ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06, di cui al precedente art.10 , è sottoposto al pagamento di apposita tariffa.

Art. 37 Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche

La tariffa applicata sarà aggiornata periodicamente in funzione di quanto stabilito nella Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato e delle disposizioni di legge vigenti.

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica rete fognaria è dovuta solamente nel caso in cui gli utenti siano effettivamente allacciati. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta solamente nel caso in cui lo scarico della rete fognaria a cui gli utenti sono allacciati recapita presso un impianto di depurazione attivo e funzionante. ¹

La quota di tariffa per il servizio di depurazione è applicata ai sensi di quanto disciplinato dalla L.13/2009 e del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 30/09/09.

Ai fini della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

I titolari di acque reflue domestiche che provvedono, in tutto o in parte, all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati inerenti le acque prelevate e scaricate in fognatura nell'anno precedente. In caso di mancato ricevimento da parte del Gestore delle autodenunce, quest'ultimo si riserva di computare i volumi scaricati sulla base delle precedenti autodenunce o sulla base delle letture degli strumenti di misura, ove previsti.

Il Gestore si riserva in ogni caso di procedere alla lettura degli strumenti di misura ed in tali casi la fatturazione avverrà sulla base dei volumi risultanti dalle letture.

¹ Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 10/10/2008

Art. 38 Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue industriali

Per i servizi di cui all'art. 31, relativamente a scarichi da edifici in cui si svolgono attività industriali o commerciali, è dovuta una quota di tariffa commisurata alla quantità e qualità dell'acqua scaricata nella pubblica fognatura.

Per gli scarichi di cui all'art. 23 nel calcolo della tariffa per i parametri derogati saranno applicati i valori massimi concessi nelle prescrizioni dell'autorizzazione.

Relativamente agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la parte quantitativa della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura ed eventualmente di depurazione, sarà determinata sulla base delle autodenunce annuali da presentarsi a norma dell'art. 155, 5° comma del D.Lgs.152/06. Analogamente gli utenti che si approvvigionano da acquedotti privati hanno ugualmente

l'obbligo di fare annualmente e singolarmente la denuncia del volume d'acqua prelevato, secondo le modalità stabilite.

La quota tariffa di cui al presente articolo è calcolata secondo le modalità e la formula riportata all'allegato 3/C del presente Regolamento. Gli utenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente, sono tenuti a produrre al Gestore l'autodenuncia delle acque scaricate.

Per l'acquisizione delle certificazioni analitiche e dei volumi necessari alla determinazione della quota tariffa si rimanda a quanto previsto nel sopra citato allegato 3/C del presente Regolamento.

In caso di mancato ricevimento da parte del Gestore delle autodenunce, quest'ultimo si riserva di effettuare il calcolo sulla base delle precedenti autodenunce o dell'autorizzazione allo scarico o sulla base delle letture degli strumenti di misura, ove previsti.

Il Gestore si riserva in ogni caso di procedere alla lettura degli strumenti di misura ed in tali casi la fatturazione avverrà sulla base dei volumi risultanti dalle letture.

Art. 39 Modulistica per le procedure autorizzative

La modulistica necessaria ad istruire la pratica di istanza di autorizzazione allo scarico è pubblicata sul sito web del gestore.

La modulistica necessaria ad istruire la pratica di istanza di AUA è pubblicata sul sito web della Provincia; la documentazione tecnica resta quella della normativa di settore, in particolare il modulo specifico per gli scarichi in pubblica fognatura è disponibile sul sito web del gestore.

Art. 40 Allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento l'allegato 3/A "*Prescrizioni tecniche relative agli allacciamenti fognari*", l'allegato 3/B "*Prescrizioni tecniche relative alle fognature*", l'Allegato 3/C "*Monitoraggio, controllo e determinazione della quota tariffa degli scarichi industriali*" e l'Allegato 3/D "*Determinazione degli oneri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni*". Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento di fognatura e depurazione si rimanda agli allegati sopracitati.

Il Regolamento ha sempre priorità sugli allegati in caso di discrepanze e/o discordanze fra i documenti.